



23353-21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

EQUA
RIPARAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- FELICE MANNA - Presidente -
- ANTONIO ORICCHIO - Consigliere -
- ANTONELLO COSENTINO - Rel. Consigliere -
- LUIGI ABETE - Consigliere -
- CHIARA BESSO MARCHEIS - Consigliere -

R.G.N. 25226/201

Cron. 23353

Rep. /

Ud. 22/10/2020

cc

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25226-2018 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
 (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) ,
 che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al
 ricorso;

- **ricorrente** -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
 che lo rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -
e d. h. b.

2020

2284

En

C

avverso il decreto n. cronol. 636/2018 della CORTE
D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 06/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/10/2020 dal Consigliere ANTONELLO
COSENTINO;

C

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. (omissis) ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d'Appello di Perugia che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui proposto per ottenere l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio civile instaurato il 19 giugno del 1992 dinnanzi alla Pretura Civile di Roma e concluso dal Tribunale di Roma il 24 febbraio 2012.

La Corte distrettuale ha rilevato un difetto di rappresentanza in capo al professionista che aveva sottoscritto il ricorso, avvocato (omissis) evidenziando come la procura *ad litem* fosse stata rilasciata non a lui bensì all'avvocatessa (omissis)

Il ricorrente censura il decreto n. 354/2018 con un solo motivo - riferito al vizio di violazione di legge (in rubrica si menzionano gli artt. 83 e 85 c.p.c., ma nel corpo del motivo si richiama anche l'articolo 182 c.p.c.) - svolgendo due distinte doglianze.

Con la prima doglianza il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe errato nel non rilevare come dal ricorso emergesse il conferimento di un mandato *ad litem* tanto all'avvocato (omissis) quanto all'avvocatessa (omissis); quanto al primo, si argomenta che l'avvocato (omissis), sottoscrittore del ricorso, risultava indicato quale difensore nell'epigrafe del ricorso introduttivo; quanto alla seconda, si argomenta che la sottoscrizione apposta dall'avvocatessa (omissis) per autentica del mandato a lei stessa rilasciato a margine del ricorso valeva anche come sottoscrizione del medesimo ricorso da parte di costei.

Con la seconda doglianza il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe violato il disposto dell'art. 182 c.p.c. dichiarando l'inammissibilità del ricorso senza aver previamente sollecitato la parte a sanare il vizio di rappresentanza.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 22 ottobre 2020.

La prima doglianza sviluppata dal ricorrente - relativa all'errore in cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa nel non rilevare come il sig. (omissis) avesse conferito il mandato *ad litem* tanto all'avvo (omissis) quanto all'avvocatessa (omissis) - è inammissibile, in quanto attiene all'interpretazione del mandato *ad litem* e, più specificamente, all'individuazione del soggetto (avvocato (omissis))

